

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6236}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ERMELLI CUPELLI, LA MALFA, DEL PENNINO, NUCARA, BATTAGLIA ADOLFO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, GALASSO, GORGONI, GRILLO SALVATORE, MAMMÌ, MARTINO, MEDRI, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA, SANTORO

Presentata il 21 dicembre 1991

Disciplina degli appalti di opere pubbliche di importo inferiore al limite di valore previsto dalla normativa comunitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La singolare tendenza ad affrontare in maniera episodica e frammentaria il tema dei pubblici appalti nel nostro Paese, vuoi per considerazioni legate alla giusta preoccupazione di evitare pratiche distorsive o infiltrazioni criminali nel settore, vuoi per l'altrettanto giusta, ma contrapposta, esigenza di snellire e rendere più aderenti alla realtà le relative procedure, ha portato ad una situazione di grave confusione normativa che rischia in concreto di pregiudicare lo stesso risultato che la pubblica Amministrazione intende perseguire con la realizzazione delle opere pubbliche.

Sembra ora che il faticoso adeguamento della nostra legislazione alle diret-

tive comunitarie (in primo luogo con la direttiva n. 89/440) apra uno spiraglio positivo nel settore e riconduca a logica unitaria il sistema degli appalti pubblici, privilegiando lo strumento contrattuale (mai messo in discussione nella teoria, ma di fatto stravolto da disposizioni ed atti incongrui) e le innovazioni procedurali e tecniche che possono, e debbono, supportarlo.

In questa linea si colloca la presente proposta che intende disciplinare quelli esclusi dall'applicazione della normativa CEE, in funzione del limite di valore.

L'ambito è in tal senso definito dall'articolo 1 che, sotto il profilo oggettivo, determina la materia regolata con riferi-

mento negativo proprio alla predetta normativa, mentre, sotto quello soggettivo, indica le categorie di enti tenuti all'osservanza della proposta legge, con il preciso richiamo alle competenze delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie ad esse attribuite.

Si sottolinea che si è ritenuto opportuno non estendere l'ambito di applicazione agli enti pubblici economici, poiché, operando questi in regime di concorrenza, i vincoli riguardanti la fase della scelta del contraente li porrebbero in condizione peggiore rispetto al privato imprenditore.

L'articolo 2 richiama un istituto proprio del diritto pubblico, la delegazione intersoggettiva, che per troppo tempo, nel settore in esame, è stato ignorato o impropriamente applicato; l'esplicito richiamo nasce dall'esigenza, in buona parte connessa allo stato non omogeneo di organizzazione e di funzionalità delle strutture pubbliche, di consentire che, ferme restando le competenze derivanti dal ruolo istituzionale di ciascuno, le procedure per la realizzazione delle singole opere siano poste in essere dai soggetti meglio organizzati.

Il gruppo di norme contenute negli articoli dal 3 al 14 mira a sottolineare il ruolo fondamentale che nell'attività costruttiva, e in particolare in quella promossa dalla mano pubblica, riveste la progettazione delle opere. Purtroppo, anche a causa delle scarse e insufficienti norme contenute nella vigente legislazione (vedi ad esempio l'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923 n. 422) e di quelle recate dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 relative ai documenti e al contenuto dei progetti, ormai superate dall'evoluzione culturale, tecnica e tecnologica, questa importante attività è stata trascurata sicché di fatto è ormai un puro frutto del caso che un'opera pubblica sia ben progettata.

La puntuale individuazione dei vari livelli di progettazione, e dei connessi atti contrattuali, con i vari gradi di approfondimento, può costituire un valido strumento normativo per mettere ordine nella gran confusione normativa ed operativa

attuale e per consentire alla pubblica Amministrazione di tendere al migliore risultato dell'appalto.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 12 che consente in particolari casi l'affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, purché essi non esercitino attività imprenditoriali in senso proprio. Al riguardo può dirsi che l'apporto di professionalità esterne può essere positivo per le strutture pubbliche, e per i funzionari in esse impiegati, non soltanto al fine di risolvere il singolo problema progettuale, ma anche — se oculatamente scelto — per assicurare un proficuo rapporto con il mondo della cultura certamente più pronto ad assimilare e a recepire nuovi indirizzi e nuove soluzioni.

Ai cosiddetti sistemi di scelta del contraente e ai criteri per pervenirvi sono dedicati gli articoli da 15 a 33, con i quali si intende razionalizzare al massimo la procedura per garantirne la trasparenza ed il risultato.

Le innovazioni principali rispetto alle norme vigenti e consolidate riguardano nella sostanza:

a) l'eliminazione del sistema dell'asta pubblica, di fatto già superato in linea generale con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 627 e non più adottato da alcuno, che sarebbe peraltro incongruo richiamare per opere di importo limitato quali quelle qui disciplinate (articolo 15);

b) la riduzione dell'area, ora indefinita ed equivoca (spesso si maschera così una trattativa privata in senso proprio) dell'appalto-concorso (articolo 23);

c) una più puntuale disciplina dei casi in cui è possibile il ricorso alla trattativa privata (articolo 28);

d) una più efficace regolamentazione dell'istituto del cottimo fiduciario (articolo 30);

e) una razionalizzazione dell'istituto del subappalto (articoli 20 e 21);

f) la conferma dei criteri di aggiudicazione voluti dalle norme europee, con

l'esclusione di medie ed altri artifici più o meno segreti (articolo 24);

g) una più trasparente disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la riduzione a parametri matematici di tutti gli elementi valutabili per renderli omogenei al prezzo (articoli 25 e seguenti);

h) l'immediata esecutività degli atti di aggiudicazione e dei contratti d'appalto (articolo 32).

Gli articoli 34 e 35 affrontano il problema della direzione dei lavori, regolando l'attività con norme puntuali ma soprattutto attraverso un disciplinare per rendere l'incarico il più aderente possibile alla materia e alla complessità dell'opera. Si segnalano in particolare le norme recate dall'articolo 35 che sottolineano ai fini del miglior risultato dell'azione amministrativa la responsabilità del direttore dei lavori per quanto riguarda i margini di discrezionalità tecnica lasciati dai capitolati prestazionali, il controllo, anche di qualità, dei materiali e la possibilità di disporre varianti per lavori rivelatisi necessari in corso d'opera, nei limiti però della spesa prevista originariamente.

È noto sia agli operatori sia all'opinione pubblica quali perversi affetti sui costi delle opere pubbliche abbia l'attuale meccanismo della revisione prezzi talché il legislatore, anche di recente, è intervenuto (vedi articolo 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41) per cercare di sterilizzare almeno in parte il fenomeno, ma si ritiene che, se non si riesce ad incidere sulle cause pratiche e teoriche di esso, non potranno aversi gli attesi risultati.

A tale scopo è rivolto l'articolo 36 che fa giustizia delle cosiddette tabelle parametriche, che di fatto, disancorando la revisione dei prezzi dal reale andamento del mercato, ne distorcono finalità e portata; non solo, ma responsabilizza le stazioni appaltanti in modo che negli atti precontrattuali siano previsti decorrenze e sistemi di calcolo anche con riferimento a proroghe, slittamenti e ritardi che dovessero verificarsi in corso d'opera.

Il comma 3, poi, consente l'inserimento del fattore « revisione prezzi » quale elemento di valutazione ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per consentirne una più duttile ed adeguata (oltre che più conveniente per la pubblica Amministrazione) gestione.

L'articolo 37 tratta una questione, in parte connessa alla revisione prezzi, e cioè quella dei ritardi nell'esecuzione dell'opera nonché dei premi da corrispondere invece per un'anticipata ultimazione dei lavori.

Le norme introdotte con i predetti articoli intendono esemplificare le possibilità che lo strumento contrattuale offre alla pubblica Amministrazione, una volta che la strada privatistica, intrapresa con l'adozione dell'appalto quale mezzo principale di realizzazione delle opere pubbliche, sia percorsa fino in fondo.

Gli articoli dal 38 al 42 sono dedicati all'istituto del collaudo, alla qualificazione dei collaudatori, all'attività relativa ed alle modalità di esplicazione.

Con la disciplina proposta, mentre si puntualizzano in modo più rigoroso le procedure, si introducono norme che ampliano funzioni e responsabilità dei collaudatori per rendere il compito non solo più aderente alle mutate realtà ma per assicurare l'effettivo risultato dell'opera in termini di funzionalità, stabilità, durata ecc.

Il richiamo ai possibili, agili ed ampi contenuti dello strumento contrattuale, quali risultano dagli articoli fin qui esaminati, ed alle norme essenziali e di principio da esse recate, non potrebbero esplicare effetti compiuti se non si provvedesse ad un sostanziale riordino ed adeguamento della vasta congerie di norme che al momento interessano la fase della gestione dell'appalto e pertanto si affida allo strumento del decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 tale incombenza.

Nel contempo, accanto agli schemi di disciplinare, di capitolato e di atti già

previsti nella proposta, si demanda al Ministro dei lavori pubblici, sentito l'omonimo Consiglio superiore, il compito di fissare la normativa tecnica sulla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, secondo quanto richiesto da tutti gli operatori pubblici e privati che si trovano ora di fronte a norme scoordinate, quando addirittura non contraddittorie, ed in larga misura obsolete.

Quale norma di chiusura si richiama esplicitamente la direttiva CEE n. 89/440 come fonte di integrazione della proposta disciplina.

L'abrogazione delle disposizioni incompatibili, prima fra tutte la legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente l'abbellimento artistico degli edifici, frutto di concezioni culturali e corporative superate nonché causa di sperpero del pubblico denaro, completa la proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i lavori intesi alla realizzazione o al recupero di opere pubbliche di interesse dello Stato, non soggette alla disciplina recata dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, di recepimento della direttiva CEE n. 89/440.

2. Le regioni, gli enti locali territoriali, i loro consorzi e tutti gli altri enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le regioni possono tuttavia, per i lavori pubblici di loro competenza, approvare leggi contenenti norme di dettaglio integrative, nel rispetto dei principi obiettivati nella presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 2.

1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge possono essere attuati, oltre che dai soggetti istituzionalmente competenti, da altri enti pubblici o loro consorzi, per delega.

2. In sede di programmazione degli interventi per settore, vengono approvati dal CIPE, o dal Ministero competente, schemi-tipo di convenzione per l'attuazione della delega di cui al comma 1 ed è stabilito se per detti interventi debba farsi luogo all'accordo di programma.

ART. 3.

1. La realizzazione delle opere pubbliche è preceduta dalle attività di studio e

di elaborazione necessarie a prefigurare e valutare preventivamente gli esiti attesi dal processo di costruzione. Tali attività si esplicano mediante la redazione di documenti tecnici che individuano e precisano le caratteristiche delle opere da realizzare.

2. Il progetto è il documento tecnico morfologico prodotto dall'attività di progettazione. Esso è costituito da un insieme di elaborati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di preliminare definizione delle opere di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'opera e della procedura che si utilizzerà per provvedere alla sua esecuzione.

3. Il capitolato speciale è il documento tecnico esplicativo, che di norma accompagna il progetto, contenente gli elementi di specificazione delle caratteristiche tecniche dell'opera. Le forme e le modalità con cui tali elementi vengono espressi dipendono dal corrispondente livello di definizione del progetto nonché dalla natura dell'opera e dalla procedura che si utilizzerà per provvedere alla sua esecuzione.

ART. 4.

1. L'esecuzione delle opere pubbliche disciplinate dalla presente legge è preceduta, secondo le esigenze, dalla redazione di:

- a) progetti preliminari;
- b) progetti di massima;
- c) progetti esecutivi.

2. I progetti esecutivi relativi a interventi parziali o per lotti o stralci devono anche comprendere l'esame generale dell'opera complessiva da realizzare nonché gli elaborati previsti all'articolo 7.

3. Le tipologie dei progetti, come individuate dal comma 1, configurano rispettivamente livelli crescenti di definizione delle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. Sulla base delle norme tecniche previste dall'articolo 41 il Ministro dei

lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede a specificare per categorie e tipologie di opere le caratteristiche dei documenti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

ART. 5.

1. I progetti preliminari riguardano le situazioni in cui debba essere preliminarmente individuata una impostazione tecnica, selezionata fra diverse possibili.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati all'individuazione dell'impostazione tecnica ottimale e contengono le informazioni essenziali per:

a) documentare la valutazione comparativa che è stata effettuata fra le diverse impostazioni esaminate, anche con riferimento ai costi;

b) individuare i criteri di valutazione ed i parametri di giudizio adottati;

c) delineare sinteticamente le caratteristiche dell'impostazione prescelta mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi, tali da consentire la precisa individuazione dell'impostazione tecnica prescelta, anche in relazione a quelle escluse;

d) prefigurare la collocazione dell'opera entro l'ambiente circostante e, qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, delineare il prevedibile impatto ambientale conseguente all'impostazione tecnica prescelta, anche in relazione a quelle escluse.

ART. 6.

1. I progetti di massima prefigurano gli esiti del processo di costruzione limitatamente alla configurazione e alle caratteristiche funzionali, spaziali e tipologiche del manufatto, nonché all'indicazione del suo costo prevedibile e dei tempi di realizzazione, senza procedere all'individuazione dettagliata delle parti

costituenti l'opera, né alla specificazione della loro puntuale articolazione tecnologica.

2. I progetti di massima si compongono, di norma, degli elaborati sufficienti a definire:

a) le condizioni del sito e la collocazione anche urbanistica del manufatto progettato entro l'ambiente circostante, nonché l'impatto su di esso, qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa;

b) le caratteristiche volumetrico-dimensionali e funzionale-spaziali del manufatto, espresse in forma descrittiva o prestazionale;

c) il preventivo sommario dei costi e dei tempi di realizzazione.

ART. 7.

1. I progetti esecutivi prefigurano gli esiti del processo di costruzione pervenendo alla definizione delle caratteristiche tecnologiche del manufatto e delle sue parti. Essi identificano l'opera da eseguire in modo tale da consentire l'individuazione analitica degli elementi tecnici e funzionali in essa presenti, la precisazione dei dimensionamenti e delle concrete modalità realizzative di tutte le parti funzionalmente essenziali, nonché la puntuale redazione del preventivo dei tempi e dei costi.

2. I progetti esecutivi si compongono, di norma, degli elaborati necessari a definire analiticamente:

a) le caratteristiche dimensionali e l'articolazione spaziale, funzionale e tecnologica dell'opera e delle sue parti costituenti;

b) i materiali, i componenti e le prestazioni d'opera necessari, specificati nella quantità, nel tipo e nelle caratteristiche e nei relativi prezzi unitari;

c) le modalità di esecuzione dell'opera e delle sue parti;

d) la collocazione anche urbanistica dell'opera nell'ambiente circostante, nonché l'impatto su di esso qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa.

ART. 8.

1. In relazione al livello di definizione crescente delle caratteristiche delle opere da realizzare e alla corrispondente tipologia di progetto coerente con tale definizione, i soggetti attuatori adottano, rispettivamente:

- a) capitolati esigenziali;
- b) capitolati prestazionali;
- c) capitolati oggettuali.

2. I capitolati oggettuali relativi ad interventi parziali o per lotti o stralci devono anche comprendere la definizione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni fornite dall'opera nel suo complesso.

3. I capitolati speciali, indicati al comma 1, configurano anche livelli differenziati di definizione delle caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative, delle opere da realizzare e possono quindi essere utilizzati contemporaneamente ed in modo integrato.

4. Sulla base delle norme tecniche previste all'articolo 41 il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva capitolati speciali tipo per categorie e tipologie di opere.

ART. 9.

1. Il capitolato esigenziale è di norma correlato ad un progetto preliminare, ne integra e precisa i contenuti mediante l'individuazione delle esigenze cui la realizzazione dell'opera è preordinata.

2. Nel capitolato le esigenze sono rappresentate in modo tale da identificare i requisiti funzionali essenziali che l'opera e le sue parti devono soddisfare.

ART. 10.

1. Il capitolato prestazionale è di norma correlato ad un progetto di massima, ne integra e precisa i contenuti specificando le prestazioni che l'opera deve garantire.

2. Nel capitolato le prestazioni richieste sono indicate in modo tale da consentire la identificazione dei requisiti tecnici essenziali dell'opera e delle sue parti.

ART. 11.

1. Il capitolato oggettuale è di norma correlato ad un progetto esecutivo, ne integra e precisa i contenuti mediante l'individuazione e descrizione della configurazione tecnologica assegnata all'opera e alle sue parti, tale da assicurare l'identificazione qualitativa e quantitativa di ciascun elemento.

ART. 12.

1. I progetti sono di norma compilati dai soggetti attuatori, i quali possono tuttavia avvalersi, nel caso di interventi di particolare complessità o di insufficienza della propria organizzazione, degli uffici tecnici di altri enti pubblici o di liberi professionisti singoli od associati, purché non esercitino le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile.

2. I due schemi di convenzione per la delega o l'affidamento degli incarichi di progettazione sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 13.

1. L'approvazione dei progetti compete agli enti cui è attribuita o delegata l'esecuzione delle opere.

2. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica

utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

3. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio nel biennio successivo all'approvazione del progetto; la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio nell'anno successivo. Ambedue i termini rimangono sospesi nel caso di controversie giudiziarie.

4. Nel provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e, ove occorrono, delle espropriazioni; il progetto esecutivo è all'uopo corredato dalle mappe catastali e dall'elenco delle ditte da espropriare.

ART. 14.

1. Al momento della consegna dei lavori la progettazione è completata con la presentazione da parte dell'appaltatore dei calcoli strutturali esecutivi, previo esperimento di sondaggi ed indagini geognostiche e geotecniche. La spesa relativa è a carico dell'impresa alla quale fanno altresì carico eventuali maggiori oneri per il diverso sistema di fondazione che dovesse poi risultare necessario in corso d'opera.

ART. 15.

1. I sistemi di affidamento dei lavori pubblici sono i seguenti:

- a) licitazione privata;
- b) cottimo fiduciario;
- c) appalto-concorso;
- d) trattativa privata.

2. Per la realizzazione di opere che non presentino caratteristiche di particolare complessità progettuale ed esecutiva, le amministrazioni affidano di norma i relativi lavori mediante licitazione privata o cottimo fiduciario con il criterio

del massimo ribasso o dell'offerta di prezzi unitari.

3. Le opere per le quali è opportuno valutare l'adozione di una pluralità di soluzioni tecniche, di sistemi di costruzione o di materiali, sono affidate di norma mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Qualora la particolare complessità ed entità progettuale ed esecutiva delle opere evidenzii la necessità di avvalersi, fin dalle prime fasi del procedimento, delle capacità progettuali e tecnico-organizzative delle imprese appaltatrici, i relativi lavori sono affidati mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Alla trattativa privata può farsi ricorso esclusivamente quando si realizzino le circostanze indicate nell'articolo 28.

6. I lavori di semplice esecuzione che non richiedono notevoli mezzi d'opera né speciali attrezzature tecniche, ed il cui importo non ecceda comunque i 100 milioni di lire, possono essere effettuati in amministrazione diretta.

ART. 16.

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori devono essere garantiti:

a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;

b) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili e agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi;

c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Nelle convenzioni e nei capitolati d'appalto i concessionari e gli appaltatori si obbligano ad osservare le condizioni previste dal comma 1.

ART. 17.

1. L'esecuzione e la gestione degli appalti di cui alla presente legge sono disciplinate da un capitolato generale d'appalto da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Il predetto capitolato disciplina altresì i casi in cui la stazione appaltante può trasferire all'appaltatore compiti e funzioni di natura pubblicistica.

3. È abrogata la legge 24 giugno 1929, n. 1137 nonché tutte le altre disposizioni che prevedono l'affidamento in concessione di lavori pubblici, con esecuzione diretta da parte del concessionario, salvo che non sia ad esso affidata anche la gestione dell'opera.

4. Possono affidarsi in concessione a soggetti privati le attività aventi carattere organizzativo e di servizio della pubblica amministrazione nonché gli studi per la realizzazione delle opere pubbliche, comprese la redazione dei progetti e le funzioni di stazione appaltante.

ART. 18.

1. Quando l'opera da realizzare presenti caratteristiche tecniche che rendano necessaria, per la sua esecuzione, una diversificata specializzazione tecnica, l'amministrazione aggiudicante definisce preventivamente le parti, gli impianti ed i servizi speciali scorporabili. Le parti dell'opera scorporabili sono individuate, con il loro esatto importo e con l'indicazione della categoria prevalente, nel bando di gara o nel capitolato speciale. La gara relativa può essere indetta anche soltanto tra associazioni temporanee costituite ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e come modificato dall'articolo 19 della legge 19

marzo 1990, n. 55, a condizione che ciascuna impresa associata sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati alla rispettiva quota di lavori.

2. L'esecuzione di parti dell'opera scorporabili può essere altresì affidata ad imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e importo adeguati che, nel corso di una gara per l'appalto dell'opera complessiva, abbiano presentato offerte per le sole opere scorporabili. Qualora l'ente appaltante intenda avvalersi di questa possibilità deve indicare nel bando di gara le opere scorporabili e consentire alle imprese di presentare offerte per le sole opere scorporabili ovvero per l'opera principale e per quelle scorporabili con la relativa indicazione dell'offerta per l'opera complessiva.

ART. 19.

1. In alternativa alle modalità previste dall'articolo 18, l'ente appaltante può, ove ciò risulti conveniente, procedere a gare apposite e separate per le opere scorporabili.

2. In questo caso, nel bando di gara dell'opera principale sono indicate le parti soggette ad autonoma gara, e nei bandi relativi alle opere scorporate è indicata l'opera principale cui esse sono collegate.

3. I capitolati speciali relativi all'opera principale e quelli relativi alle opere scorporate contengono norme che consentono un effettivo coordinamento dei vari lavori.

ART. 20.

1. Le amministrazioni possono richiedere, nel bando di gara o nel capitolato speciale, che l'impresa offerente specifichi se e quali parti dell'opera intenda subappaltare o comunque affidare a terzi imprenditori.

2. Le offerte presentate dalle imprese devono contenere l'indicazione delle opere

che intendono subappaltare e il relativo importo, nonché l'individuazione dei subappaltatori, completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

3. Qualora nelle offerte siano indicati i subappaltatori, ciascun subappalto è autorizzato dall'amministrazione aggiudicante contestualmente all'aggiudicazione dell'appalto.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il subappalto è vietato in assenza della richiesta di cui al comma 1.

ART. 21.

1. I lavori delle categorie specialistiche e le opere speciali da eseguire nell'ambito di un appalto principale possono essere affidati dall'impresa aggiudicataria dell'appalto a terzi imprenditori, previa espressa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicante.

2. L'autorizzazione al subappalto può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori da parte di imprese provviste di idoneità tecnica ed iscritte all'albo nazionale dei costruttori per il corrispondente importo.

3. Qualora si tratti di lavori per la cui esecuzione non è richiesta l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, l'autorizzazione al subappalto può essere altresì rilasciata nei confronti di imprese in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al predetto albo ed iscritte al registro della camera di commercio per categoria adeguata ai lavori da realizzare.

4. In ogni caso non può essere autorizzato il subappalto ad imprese che non ottemperino alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, e di prevenzione degli infortuni, nonché alle disposizioni in materia previdenziale. Il possesso di tali requisiti è attestato dall'appaltatore principale mediante apposita dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità.

5. Qualora consti la perdita dei requisiti, oppure la violazione da parte del subappaltatore delle disposizioni di cui al comma 4, l'amministrazione appaltante

può rescindere il contratto con l'appaltatore principale, previa diffida a far cessare immediatamente l'irregolarità, fermo restando, ove spettante, il risarcimento del danno causato all'amministrazione stessa.

6. L'imprenditore nei cui confronti sia stato concluso un contratto di subappalto non può concludere a sua volta contratti di subappalto a favore di terze imprese per l'esecuzione dei lavori assunti in subappalto.

ART. 22.

1. Per l'ammissione alle procedure di gara soggette alla disciplina della presente legge può essere richiesto il possesso delle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dell'articolo 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In relazione al tipo e all'importo dei lavori può essere altresì richiesto il possesso di una o più referenze fra quelle indicate dagli articoli 17 e 18 della stessa legge.

2. Le imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori possono documentare il possesso dei requisiti mediante il certificato di iscrizione, in quanto il possesso dei requisiti sia condizione per l'iscrizione o risulti dal certificato stesso.

3. Nel caso di appalto concorso il bando di gara deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera per le singole procedure di affidamento, anche per tipi di opere e importi dei lavori, bandi-tipo di gara, cui le amministrazioni interessate debbono attenersi.

ART. 23.

1. Le amministrazioni possono bandire gare per appalto concorso per speciali la-

vori o per la realizzazione di opere complesse, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

2. L'affidamento dei lavori mediante appalto concorso è preceduto dalla predisposizione di un progetto di massima e di un capitolato prestazionale eventualmente corredati dall'indicazione di prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili espressi in forma oggettuale. L'affidamento dei lavori può tuttavia essere preceduto dalla predisposizione di un progetto preliminare e di un capitolato esigenziale qualora le opere siano di complessità estrema.

3. L'ente appaltante può prevedere nel bando di gara il totale o parziale rimborso delle spese di progetto, determinandone la misura e le modalità.

4. Gli appalti-concorso sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25.

ART. 24.

1. L'affidamento dei lavori mediante licitazione privata è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma 3, di un progetto di massima o di un progetto esecutivo aperto a varianti e di un capitolato prestazionale.

2. Le licitazioni private sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, da determinarsi mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, o mediante offerta di ribasso, senza prefissione di limiti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della stessa legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 25.

3. Nel caso in cui si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può prevedersi la possibilità che gli

offerenti presentino un progetto esecutivo da essi redatto o varianti parziali al progetto esecutivo posto a base della gara. Tale possibilità, che può riferirsi ad una pluralità di soluzioni tecniche, di sistemi di costruzione o impiego di materiali, deve essere indicata nel bando di gara e trovare riscontro e specificazione nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale i quali devono indicare gli elementi suscettibili di modificazioni e i criteri di valutazione espressi in termini numerici.

ART. 25.

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il valore tecnico dell'opera;
- b) il rendimento;
- c) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- d) il piano per la sicurezza nel cantiere;
- e) il tempo di esecuzione dei lavori;
- f) il prezzo;
- g) altri elementi previsti dal bando di gara.

2. Il bando di gara o il capitolato speciale indica tutti gli elementi prescelti, da applicarsi separatamente o congiuntamente, per la valutazione dell'offerta nell'ordine di importanza loro attribuita.

3. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo nonché i criteri di valutazione espressi in termini numerici.

ART. 26.

1. Quando le opere pubbliche siano aggiudicate con il sistema dell'appalto-

concorso o della licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento è effettuato sulla base di una valutazione tecnica delle offerte compiuta da un'apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente appaltante ed è composta:

a) dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) da quattro membri effettivi e due supplenti destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza od impedimento.

3. I membri sono scelti, secondo la composizione ritenuta più idonea alla valutazione delle offerte, in conformità alle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato:

a) tra professionisti con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti su terne proposte dagli ordini professionali;

b) tra professori universitari di ruolo scelti su terne proposte dalle presidenze delle facoltà interessate per materia;

c) tra funzionari delle stazioni appaltanti, di profilo professionale tecnico o giuridico-amministrativo, che espletino la propria attività nell'ambito della struttura organizzativa interessata all'opera da eseguire.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione, appartenente al profilo giuridico-amministrativo.

5. I componenti della commissione che siano liberi professionisti o professori universitari non possono essere nominati se già incaricati in altra commissione giudicatrice prevista dal presente articolo, che debba ancora ultimare i suoi lavori. Le designazioni degli stessi componenti da parte dei rispettivi organi deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente;

trascorso tale termine la nomina è disposta direttamente dall'ente appaltante.

ART. 27.

1. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi membri salvo che per le attività istruttorie e preparatorie che sono delegabili dal collegio a sottocommissioni o a singoli membri. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta.

2. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto, sono stabiliti preliminarmente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.

3. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi all'amministrazione appaltante nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo eventuali proroghe accordate dall'amministrazione per comprovate ragioni, può comportare la revoca del provvedimento di nomina.

ART. 28.

1. L'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata è ammessa, previa pubblicazione di un bando di gara in cui siano indicati le caratteristiche essenziali dell'opera da realizzare e i criteri qualitativi di selezione dei concorrenti, nei casi seguenti:

a) quando, in una gara indetta mediante licitazione privata o appalto-concorso, siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non siano fondamentalmente modificate:

b) quando si tratti di lavori da realizzare esclusivamente a scopo di ricerca o sperimentazione;

c) quando, in casi eccezionali, la particolare natura dei lavori e l'imprevedibilità del loro sviluppo non consentano una determinazione preliminare e complessiva né delle tecniche di esecuzione né dei prezzi.

2. L'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata è altresì ammessa, senza la pubblicazione preliminare del bando di gara, nei seguenti casi:

a) quando, in una gara indetta mediante licitazione privata o appalto-concorso, non siano state presentate offerte o, nell'appalto-concorso, nessuna offerta sia risultata rispondente alle esigenze tecnico-economiche perseguite dall'amministrazione, purché le condizioni dell'appalto iniziale non siano fundamentalmente modificate;

b) per lavori la cui realizzazione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, qualora l'urgenza di riparare danni gravi e imprevisti, ovvero di evitare il verificarsi di quelli immediatamente prevedibili, non sia compatibile con i termini richiesti dalle altre procedure di aggiudicazione;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato, e che siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera ivi descritta in conseguenza di atti o fatti a quel momento non previsti, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e che non possano essere tecnicamente o economicamente distinti dall'appalto principale, ovvero siano strettamente necessari al suo perfezionamento quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale. L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può

superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) per i lavori attinenti ad opere scorporabili, comprese nel progetto originario, ma non appaltate per insufficienza del finanziamento, a condizione che siano aggiudicate allo stesso appaltatore delle opere principali;

f) per i nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari da aggiudicare allo stesso contraente, purché iscritto all'albo nazionale dei costruttori per il complessivo importo risultante dalla pluralità dei lotti affidatigli, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto originario posto in gara e che la possibilità di ricorso alla trattativa privata sia stata prevista nel bando di gara del primo appalto aggiudicato. Il ricorso a questa procedura è inammissibile decorsi tre anni dall'aggiudicazione dell'appalto iniziale.

3. L'amministrazione appaltante ha inoltre la facoltà di aggiudicare a trattativa privata l'appalto dei lavori, per il quale, entro il biennio dall'aggiudicazione, si sia interrotto il rapporto contrattuale, al concorrente che si sia classificato al secondo posto nella gara originaria.

4. L'affidamento dei lavori mediante trattativa privata è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* e in quelle previste nel comma 2, lettere *a)*, *b)* *d)*, *e)* ed *f)*.

5. L'affidamento dei lavori mediante trattativa privata è preceduto dalla predisposizione di un progetto di massima e di un capitolato prestazionale nei casi disciplinati dal comma 1, lettera *c)*, o da un capitolato esigenziale nei casi disciplinati dal comma 2, lettera *c)*.

ART. 29.

1. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 1, l'amministrazione effettua un'indagine esplorativa diretta a valutare

gli elementi tecnici ed economici delle richieste pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara e ammette a negoziare almeno cinque imprese purché vi sia un numero di candidati idonei.

2. Le valutazioni effettuate dall'amministrazione ai fini della selezione delle imprese devono risultare da apposito processo verbale contenente l'indicazione delle richieste pervenute, delle imprese interpellate, e dei motivi che hanno indotto l'amministrazione ad avviare la trattativa privata con l'impresa prescelta.

3. In tutti i casi previsti dall'articolo 28 la congruità dei prezzi di aggiudicazione è attestata dai competenti servizi degli enti appaltanti, mediante analisi dei costi e controlli tecnico-economici.

4. La deliberazione di aggiudicazione dà atto della procedura seguita, facendo altresì esplicito riferimento all'attestazione di congruità del prezzo.

ART. 30.

1. I lavori di importo complessivo non superiore a 1500 milioni di lire possono essere affidati mediante cottimo fiduciario qualora si manifesti la necessità di provvedere prontamente alla realizzazione di opere che non presentino caratteri di complessità progettuale ed esecutiva.

2. L'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale.

3. L'espletamento del cottimo fiduciario è disposto dall'ente, sulla base di un verbale di urgenza redatto dal funzionario tecnico appartenente alla qualifica più elevata dell'ente stesso.

4. All'aggiudicazione si provvede previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate non meno di quindici imprese. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni. I lavori sono aggiudicati in conformità ai risultati della gara mediante offerta di ribasso senza prefissione di limiti.

ART. 31.

1. Agli interventi di somma urgenza disciplinati dall'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350 che si rendano necessari a tutela della pubblica incolumità si provvede mediante cottimo fiduciario e i relativi lavori possono essere assegnati senza gara ufficiosa.

2. La necessità di provvedere in via di somma urgenza deve risultare da un processo verbale da redigersi a cura del funzionario tecnico dell'ente cui compete la realizzazione degli interventi, di qualifica più elevata che si trovi sul luogo. In tal caso il funzionario richiede all'autorità competente l'autorizzazione ad eseguire i lavori e, sotto la propria responsabilità, può procedere alla loro assegnazione immediata sino alla concorrenza di 1500 milioni di lire.

3. Il verbale di somma urgenza va trasmesso entro dieci giorni dalla richiesta di autorizzazione all'ente per l'approvazione dei progetti, del contratto e degli atti di contabilità redatti dal funzionario.

4. L'ente può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento agli stessi soggetti che hanno provveduto all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, dei connessi lavori atti al ripristino della funzionalità dell'opera.

ART. 32.

1. Sono immediatamente esecutivi gli atti di aggiudicazione, nel caso in cui i documenti precontrattuali ne dichiarino il valore contrattuale, ed i contratti d'appalto, che debbono essere stipulati entro 20 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 33.

1. Qualunque sia il criterio adottato, sono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un va-

lore non inferiore al 50 per cento che deve essere indicato nei documenti pre-contrattuali.

ART. 34.

1. Qualora la stazione appaltante deliberi di affidare l'incarico della direzione dei lavori a liberi professionisti, deve procedere sulla base di apposito disciplinare da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 12.

2. Le amministrazioni appaltanti, prima di procedere alla nomina dei tecnici ai quali è affidata la direzione dei lavori, verificano:

a) la rispondenza del *curriculum* professionale all'incarico e in particolare il comprovato svolgimento di precedenti incarichi di direzione dei lavori o di progettazione relativi ad almeno un'opera analoga;

b) l'entità degli importi di lavori pubblici diretti o progettati nei tre anni precedenti;

c) l'inesistenza di rapporti con l'impresa esecutrice;

d) l'inesistenza dell'esercizio di attività di cui all'articolo 2195 del codice civile.

ART. 35.

1. Il direttore dei lavori svolge direttamente e mediante assistenti designati i compiti previsti dalla presente legge e dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regio decreto. La designazione degli assistenti è comunque assentita dall'amministrazione appaltante.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare che, all'atto della consegna dei lavori, sia stato presentato:

a) il piano per la sicurezza nel cantiere;

b) l'elenco dei lavori che l'impresa appaltatrice intende subappaltare o affi-

dare a terzi imprenditori ed eventualmente l'indicazione dei relativi subappaltatori, qualora ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2.

3. Nell'esercizio dei suoi compiti il direttore dei lavori è tenuto a garantire la vigilanza continua sui lavori assicurando in particolare il puntuale rispetto delle prescrizioni per la sicurezza nel cantiere nonché l'osservanza delle disposizioni di carattere urbanistico-ambientale.

4. Spetta altresì al direttore dei lavori:

a) determinare le soluzioni tecniche che si rendono necessarie in applicazione delle indicazioni contenute nei capitolati prestazionali;

b) controllare i materiali e i componenti complessi per i quali sia richiesta l'osservanza di requisiti di carattere prestazionale e non esista possibilità di certificazione preventiva della qualità da parte di laboratori autorizzati;

c) disporre direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, l'esecuzione di maggiori lavori non previsti, ma di cui si appalesi la necessità, purché non alterino la natura, la destinazione e la funzione dell'opera e non eccedano l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione, compreso il ribasso d'asta.

ART. 36.

1. La revisione dei prezzi per gli appalti di opere pubbliche deve essere correlata a parametri corrispondenti al reale andamento del mercato, fatto salvo lo scomputo dell'alea contrattuale.

2. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a prevedere nel bando di gara o comunque prima della stipulazione dei contratti di affidamento dei lavori:

a) la data esatta di riferimento per il calcolo dell'eventuale compenso revisionale;

b) il metodo di calcolo della revisione prezzi riferito anche al caso di slit-

tamenti causati da proroghe per ritardi, non imputabili alla impresa esecutrice, che superino il 30 per cento del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori;

c) i modi, i tempi e le voci d'opera non soggette a revisione prezzi nel caso in cui le amministrazioni concedano anticipazioni.

3. Gli elementi indicati al comma 2 possono costituire oggetto di offerta da parte delle imprese qualora i lavori siano affidati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso il bando di gara indica tutti gli elementi prescelti e i relativi parametri di valutazione.

ART. 37.

1. Nel bando di gara o nel contratto di appalto sono stabilite le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori per cause imputabili in tutto o in parte all'impresa esecutrice.

2. Nel bando di gara o nel contratto di appalto possono essere stabilite le modalità di calcolo ed i relativi importi dei premi da erogare nel caso di ultimazione dei lavori prima della scadenza contrattuale prevista.

ART. 38.

1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione. L'amministrazione ha comunque la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

2. I collaudi in corso di realizzazione si riferiscono ad opere di notevole rilevanza o specializzazione tecnica che richiedano verifiche nel corso dei lavori o a parti di opere che non possano essere utilmente sottoposte a solo collaudo finale. Qualora i requisiti di progetto siano espressi in forma prestazionale, gli even-

tuali collaudi in corso di realizzazione riguardano, in particolare, anche il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera.

3. I collaudi finali riguardano l'intera opera o parti di essa e debbono tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

4. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità ed efficacia delle prestazioni, l'esattezza dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.

ART. 39.

1. Per i lavori non eccedenti l'importo di 1000 milioni di lire il certificato di collaudo è sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione.

2. L'atto di cui al comma 1 può inoltre, su decisione dell'Amministrazione appaltante, sostituire il certificato di collaudo per i lavori di importo superiore, purché l'importo dei lavori non ecceda i 2000 milioni di lire.

3. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.

ART. 40.

1. Il collaudatore, ovvero, nei casi di particolare complessità, la commissione di collaudo, è prescelto tra i dipendenti pubblici, purché dotati di idoneo titolo di studio, con esclusione degli appartenenti alla magistratura e assimilati, ovvero tra i liberi professionisti.

2. Per l'affidamento degli incarichi di collaudo l'amministrazione tiene conto del titolo di studio e della specializzazione nonché dell'esperienza maturata, avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'opera da collaudare.

3. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

4. L'incarico di collaudo non può essere affidato a soggetti che versino in condizioni di incompatibilità.

5. Sussiste incompatibilità per coloro che:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dei lavori dell'opera da collaudare;

b) abbiano in corso di assolvimento due incarichi di collaudo;

c) siano comunque cointeressati ai lavori da collaudare;

d) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, nel solo caso di liberi professionisti, rapporti professionali od economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori per l'opera da collaudare.

6. L'insussistenza delle incompatibilità di cui al comma 5 deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati, sotto la loro personale responsabilità, contestualmente all'accettazione dell'incarico. La firma apposta in calce a tale dichiarazione deve essere autenticata a norma di legge.

ART. 41.

1. Le operazioni di collaudo, l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'ente appaltante devono essere compiute nel termine previsto dal capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Rimane comunque ferma la disposizione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. L'ente appaltante provvede all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti dai commi 1 e 2.

ART. 42.

1. I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe professionali vigenti alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. Qualora i collaudatori, senza giustificato motivo, non completino l'incarico entro i termini previsti, gli onorari ad essi spettanti sono ridotti del 5 per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo.

ART. 43.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, mediante decreto-legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordino e all'adeguamento, secondo i principi contenuti nella presente legge, di tutte le norme che disciplinano la gestione dell'appalto di opere pubbliche.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche essenziali per assicurare la corretta ed efficace progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, anche con riferimento alle direttive della CEE.

ART. 44.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme emanate in attuazione della direttiva CEE n. 89/440.

2. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.